

Civile Ord. Sez. 1 Num. 3779 Anno 2019

Presidente: SCHIRO' STEFANO

Relatore: VALITUTTI ANTONIO

Data pubblicazione: 08/02/2019

sul ricorso 21303/2015 proposto da:

F.I.R.M.A. – Fabbriche Italiane Riunite Materiali Antigelivi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Felice n. 89 presso lo studio dell'avvocato Mariani Tiziano, rappresentata e difesa dall'avvocato Samori' Gianpiero, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Panzani Loredana, Zannoni Anna, Zannoni Andrea, nella qualità di eredi di Oscar Zannoni, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Pontefici n.3, presso lo studio dell'avvocato Giuliani Marco, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Borelli

Giorgio, Gazzetti Loredana, Nocetti Fabrizio, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrenti -

contro

Baldi Carlo, Giovanardi Renato, Lugari Sante, Milano Assicurazioni S.p.a., Paganelli Silvano, Pellacini Giorgio, Rontani Giancarlo, Zaccarelli Gaetano;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1543/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2018 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 30 dicembre 1992-7 gennaio 1993, la F.I.R.M.A. s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, Silvano Paganelli, Oscar Zannoni, Giancarlo Rontani, Gaetano Zaccarelli e Renato Giovanardi, quali membri del consiglio di amministrazione, nonché Giorgio Pellacini Carlo Baldi e Sante Lugari, quali sindaci, chiedendone la condanna in solido al pagamento dell'importo di Lire 1.250.000.000, per i danni arrecati al patrimonio sociale per effetto dell'esecuzione della delibera assembleare della Monoforte Industria Ceramica s.p.a. (della quale la F.I.R.M.A. deteneva il 40% del capitale sociale) del 21 aprile 1991 - con la quale era stato deliberato l'azzeramento del capitale sociale per perdite, la ricostruzione del medesimo ed il suo aumento fino

all'importo di Lire 5.000.000.000 – invalida, per avere la società offerto in opzione le azioni ai soci, fissando un termine per la sottoscrizione inferiore a quello legale di trenta giorni dalla pubblicazione su bollettino ufficiale. In conseguenza della condotta commissiva degli amministratori, consistita nel porre in esecuzione detta delibera della Monoforte, e di quella omissiva dei sindaci, che nulla avevano fatto per ostacolarne l'esecuzione, la F.I.R.M.A. s.r.l., quale socia della predetta Monoforte s.p.a. aveva potuto esercitare solo in minima parte il diritto di opzione per l'acquisto del complesso aziendale della fallita Monoforte s.r.l., vedendosi, in tal modo, svalutata la propria quota (del 40%) di partecipazione alla società Monoforte Industria Ceramica s.p.a. Nel giudizio veniva evocata in garanzia la Milano Assicurazioni s.p.a.

2. I convenuti costituiti eccepivano la pendenza di un precedente procedimento, instaurato dalla F.I.R.M.A. s.r.l. nei confronti della Monoforte s.p.a., dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, nel quale la società aveva impugnato la suddetta delibera del 21 aprile 1991, la cui esecuzione era in discussione nel successivo giudizio. Con ordinanza del 16 marzo 1993, il Tribunale di Modena – ritenuta la pregiudizialità del primo rispetto al secondo procedimento – sospendeva, quindi, il processo in corso, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.

3. La causa pregiudiziale subiva alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, atteso che il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 939/1999, rigettava la domanda per carenza di legittimazione ed interesse ad agire in capo alla F.I.R.M.A. s.r.l., la Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. 848/2002, annullava, invece, la delibera del 21 aprile 1991, nel capo relativo al termine assegnato ai soci per l'esercizio del diritto di opzione, questa Corte, infine, con decisione

n. 26842/2008, cassava la sentenza di appello e, decidendo nel merito, rigettava la domanda proposta dalla F.I.R.M.A. s.r.l., per difetto di interesse della ricorrente ad ottenere l'annullamento della delibera impugnata.

4. Il giudizio sospeso veniva, quindi, riassunto ex art. 297 cod. proc. civ., e veniva definito con sentenza n. 370/2012, con la quale il Tribunale di Modena rigettava la domanda della F.I.R.M.A. s.r.l., condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.

5. Con sentenza n. 1543/2014, depositata il 20 giugno 2014, la Corte d'appello di Bologna rigettava l'appello proposto dalla F.I.R.M.A. s.r.l. avverso la decisione di prime cure. La Corte respingeva, in via pregiudiziale, le eccezioni di inammissibilità dell'appello, disattendeva, in via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della attrice-appellante, e riteneva, nel merito, valida la delibera del 21 aprile 1991 e, pertanto, immuni da censure le condotte degli amministratori e dei sindaci nella vicenda *de qua*.

6. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso la F.I.R.M.A. s.r.l. in liquidazione nei confronti di Silvano Paganelli, di Giancarlo Rontani, di Gaetano Zaccarelli, di Sante Lugari, di Loredana Panzani, di Anna Zannoni, di Andrea Zannoni (gli ultimi tre quali eredi di Oscar Zannoni), di Giorgio Pellacini, di Carlo Baldi, di Renato Giovanardi e della Milano Assicurazioni s.p.a., affidato ad un solo motivo, al quale Loredana Panzani, Anna Zannoni e Andrea Zannoni hanno replicato con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, la F.I.R.M.A. s.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2441, 2395 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

1.1. Si duole la ricorrente del fatto che il giudice di appello abbia – in violazione delle norme succitate – accertato in via incidentale la validità della delibera della società Monoforte s.p.a., in data 21 aprile 1991, in ordine alla quale questa Corte, nella sentenza n. 26842/2008 – che per la diversità dei soggetti e dell'oggetto, non ha peraltro, come correttamente ritenuto dal giudice di appello, efficacia di giudicato nel presente giudizio – aveva escluso la legittimazione della F.I.R.M.A. a farla valere. A parere della esponente, il termine, inferiore a quello legale di trenta giorni, concesso ai soci per l'esercizio del diritto di opzione, senza l'indicazione nel verbale assembleare di una ragione sostanziale per derogare a siffatta riduzione, avrebbe dovuto indurre la Corte d'appello all'opposta conclusione. Di conseguenza, avrebbe errato il giudice di seconde cure, a fronte di una conclamata invalidità della delibera de qua, ad escludere la sussistenza di una condotta, quanto meno colposa, degli amministratori e dei sindaci, tradottasi in un danno per la partecipazione della F.I.R.M.A. alla società Monoforte s.p.a. e, quindi, rilevante ai sensi dell'art. 2395 cod. civ.

1.2. Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi – al contrario di quanto ritenuto dal giudice di appello – per il fatto che – successivamente alla suddetta delibera del 21 aprile 1991, e precisamente con raccomandata del 30 luglio 1991, fosse stata offerta alla F.I.R.M.A. dall'altra socia della Monoforte s.p.a., la Ceramiche Arena s.p.a., la cessione di 200.000 azioni della Monoforte, che avrebbero consentito alla F.I.R.M.A. di riavere una partecipazione societaria identica a quella antecedente l'aumento di

capitale, trattandosi di un *posterius* rispetto alla condotta illecita dei convenuti, che non varrebbe, anche per la diversità del soggetto offerente, ad eliderne la anti giuridicità.

2. Il motivo è infondato per un duplice ordine di ragioni.

2.1. In primo luogo, va osservato che affinché, ai sensi dell'art 2441 cod. civ (nel testo applicabile *ratione temporis*), sia consentito sacrificare il diritto di opzione attribuito al socio, non è necessario che tale sacrificio costituisca l'unico inderogabile mezzo per realizzare l'interesse della società, ma è sufficiente che, in presenza di un interesse di particolare natura ed intensità, nella scelta del modo di realizzare l'aumento di capitale la predetta soluzione appaia preferibile e ragionevolmente più conveniente. L'accertamento circa la sussistenza dell'interesse anzidetto e l'opportunità della soluzione adottata è, peraltro, rimesso al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità (Cass. 28/06/1980, n. 4089), fatta salva la deduzione di un vizio di motivazione, nei ristretti limiti in cui è attualmente configurabile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.

Ebbene, nel caso di specie, la Corte d'appello ha correttamente e logicamente ravvisato un interesse della Monoforte s.p.a. a ridurre il termine legale per l'esercizio dell'opzione da trenta a ventuno giorni, avendo la società urgenza di provvedere, entro il 18 maggio 1991 (la delibera in questione è stata adottata il 21 aprile) al pagamento del prezzo dovuto per l'acquisto all'asta del compendio aziendale della fallita Monforte s.r.l., essendo evidente che la perdita dell'acquisto avrebbe comportato un pregiudizio per la società acquirente, riducendone le potenzialità produttive. E la decisione sul punto non è stata neppure impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione, ex

art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nel testo novellato applicabile *ratione temporis*.

2.2. In secondo luogo, la Corte territoriale ha correttamente imputato alla medesima società di avere perduto la possibilità di esercitare il diritto di opzione, omettendo di acquisire le azioni offerte dalla società di maggioranza, che le avrebbero consentito di mantenere l'identica partecipazione nella Monoforte s.p.a. Non rileva, invero, dedurre che siffatta offerta rappresenterebbe un *posterius* rispetto all'illecito di amministratori e sindaci, giacchè l'ascrivibilità del pregiudizio – conseguente al preteso illecito, seppure, in via di mera ipotesi ritenuto sussistente – alla condotta della stessa danneggiata vale certamente ad escludere la spettanza del risarcimento.

Ed invero, va osservato, al riguardo, che la responsabilità prefigurata dall'art. 2395 cod. civ. – invocata dalla ricorrente – ha natura extracontrattuale, postulando la sussistenza fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori (Cass., 05/08/2008, n. 21130; Cass., 23/06/2010, n. 15220). Ne discende che, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, cod. pen., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, pure se imputabile alla stessa vittima dell'illecito, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che

l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurre le conseguenze (Cass., 28/07/2017, n. 18753; Cass., 02/02/2010, n. 2360).

Ed è evidente che, nella specie, il danno non si sarebbe in alcun modo prodotto per la F.I.R.M.A., laddove la medesima avesse accettato l'offerta della socia di maggioranza.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore dei controricorrenti, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

